



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Regolamento per la corresponsione di compensi aggiuntivi derivanti da attività tecnico- amministrative e sanitarie per rapporti convenzionali con enti pubblici e privati

Art.1

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare le attività tecnico-amministrative e sanitarie, ivi incluse quelle tecnico-sanitarie del personale delle farmacie ospedaliere, svolte a favore di enti pubblici e/o privati a seguito della sottoscrizione di convenzioni e/o contratti, ovvero commissionate da privati singolarmente o associati, per le quali il corrispettivo è da intendersi forfettario per attività/prestazione e/o su tariffa oraria ove previsto.

2. Ai fini di cui al presente regolamento, per le attività già menzionate si intendono quelle eseguite dal personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, avvalendosi delle proprie strutture, che non rientrino nei doveri istituzionali dell'ARNAS o che rientrino in attività istituzionali ma non ricorrenti, nell'esclusivo interesse del committente o, nell'interesse di entrambi, nel caso di accordi di collaborazione con finalità reciproche per le parti.

3. L'esecuzione di tali prestazioni è affidata alle Unità Operative competenti in ragione delle diverse prestazioni richieste.

Art.2

1. I corrispettivi per le attività svolte sono stabiliti su proposta dei Responsabili delle Unità Operative esecutrici, che stabiliscono il <<peso>> dell'attività svolta.

2. I Direttori delle Unità Operative devono individuare il personale direttamente coinvolto nell'attività e trimestralmente devono presentare un resoconto delle attività al responsabile della SC che si occupa della rendicontazione o al referente amministrativo, individuati nella convenzione.

3. Il resoconto deve contenere un'analisi delle attività svolte e dei costi correlati e deve, in ogni caso, garantire la copertura di tutte le spese.

4. L'ammontare delle spese quali energia elettrica, acqua, etc., necessarie all'esecuzione dell'attività viene introitato a favore del bilancio dell'ARNAS, secondo il criterio specificato nell'articolo 4.

5. Le convenzioni e/o i contratti dovranno prevedere, all'atto della firma, l'anticipazione necessaria tale da consentire l'avvio dell'attività richiesta ed un termine massimo entro il quale, dopo la presentazione della relazione finale, venga versato il saldo.

Art. 3

1. Nella determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività si terrà conto del costo per l'utilizzo eventuale di attrezzature e servizi esterni all'ARNAS, nonché di tutte le altre prestazioni professionali eventualmente occorrenti per l'esecuzione della prestazione, nonché della percentuale da detrarre a favore del bilancio del ARNAS per le spese generali da questo sostenute.

2. Nella determinazione dei costi globali delle prestazioni, vanno comunque tenuti in debita considerazione, ove possibile, i tariffari vigenti presso gli Enti locali territoriali, i tariffari degli Ordini professionali, nonché quelli determinati sulla base di disposizioni normative di carattere generale.

Art.4

1. Le somme riscosse a titolo di corrispettivo della prestazione, andranno ripartite, effettuando i prelievi sull'ammontare lordo delle entrate derivanti dalle prestazioni, secondo il prospetto di seguito indicato:

A) Quota a favore del bilancio dell'ARNAS 15% del totale, stabilita per il pagamento delle spese vive che l'Azienda incontrerà per lo svolgimento delle prestazioni (ivi compreso l'ammortamento delle apparecchiature, l'acquisto del materiale di consumo, eventuali consulenze esterne o contratti, etc.). elevabile fino al 20% per importi sopra o uguali ai 250.000 euro complessivi;

B) Quota dell'85% al personale dipendente, tecnico - amministrativo e sanitarie, ivi incluso quello delle farmacie ospedaliere, riducibile fino all'80% per importi sopra o uguali ai 250.000 euro complessivi.

Art. 5

1. Le somme riscosse secondo la ripartizione di cui all'articolo verranno ripartite secondo parametri di seguito indicati:

personale dirigente	punti 3
personale del comparto Categoria D (IFO, DS, Coordinamento)	punti 2,5
personale del comparto Categoria D	punti 2
personale del comparto Categoria C	punti 1,25
personale del comparto Categoria BS	punti 0,75
personale del comparto Categoria B	punti 0,5

La ripartizione verrà valutata e determinata, di volta in volta, sulla base della natura delle prestazioni richieste e del lavoro effettivamente svolto da tutte le professionalità coinvolte.

Art.6

Nella delibera di presa d'atto del progetto, o in alternativa negli atti di liquidazione, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione delle diverse unità organizzative coinvolte nel progetto, così da consentire una ripartizione puntuale dei corrispettivi.

Art.7

I compensi verranno corrisposti al personale sulla base di regolare documentazione che attesti la prestazione svolta, previa regolare rendicontazione, sottoscritta dal Responsabile della UO interessata, alla SC Economico Finanziario e alla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

In considerazione dell'inscindibilità dell'attività ordinaria da quella resa in <<conto terzi>> non è richiesto un codice particolare di timbratura delle presenze, ma si terrà conto dell'orario in esubero precedentemente autorizzato.

Qualora la convenzione preveda una tariffa oraria, per la determinazione del compenso da corrispondere si farà riferimento alla tariffa della prestazione aggiuntiva come definita sia per la dirigenza che per il comparto, omnicomprensiva di oneri, più eventuale IVA e IRAP.

Art.8

Le somme incassate e i relativi compensi spettanti al personale verranno liquidati solo a seguito dell'incasso della relativa fattura, o dopo la circolarizzazione del credito/debito se la convenzione riguarda aziende sanitarie della Sardegna.